

-- ALLEGATO "A" AL N. 13392 DI REP. E N. 7333 DI RACCOLTA --

----- STATUTO -----

----- COSTITUZIONE -----

----- ARTICOLO 1 -----

E' costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 denominata "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE", indicata in sigla "A.F.R.". Essa è regolamentata dalle norme del presente statuto e dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del Codice Civile ed ha natura di ente di promozione sociale ed ente associativo. -----

----- OGGETTO -----

----- ARTICOLO 2 -----

L'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE" non ha finalità di lucro e si propone di perseguire i seguenti scopi, sia direttamente che tramite accordi o convenzioni con altri enti, sia pubblici che privati: -----

a) valorizzare la famiglia e l'ambiente rurale; -----
b) realizzare attività formative, con riferimento sia ad aspetti tecnico-economici, quanto socio-culturali, coinvolgendo persone esperte e/o organismi qualificati al riguardo: associazionismo di volontariato, anche internazionale, strutture istituzionali nell'ambito scolastico, assistenziale, universitario e quant'altro; -----

c) sostenere ogni possibile promozione dell'ambiente rurale: da eventuali specifici progetti di sviluppo nei settori indicati, a soggiorni per famiglie, giovani ed anziani, incontri, riunioni e altre iniziative correlate agli scopi istituzionali; -----

d) promuovere e attuare forme e iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo, agendo sia direttamente che in collaborazione con altri enti e associazioni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, in coerenza con gli scopi e i valori che caratterizzano l'AFR. In ottemperanza a questa finalità, l'Associazione negli Stati ove opera può stabilire proprie sedi, gemellarsi con associazioni che abbiano scopi affini e collaborare con imprese. A questo fine, la Associazione Famiglie Rurali può costituire una associazione internazionale, con sedi negli Stati ove opera, alla quale possono aderire le associazioni locali che si sono costituite. -----

L'associazione, in modo strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, al fine di una migliore gestione e reperimento delle risorse necessarie agli scopi istituzionali. -----

A titolo non esaustivo, l'associazione potrà porre in essere le seguenti attività: -----

- l'organizzazione di eventi quali manifestazioni, conferenze, seminari, festival, campionati, convegni, feste ed ogni altra attività promozionale; -----

- la promozione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, delle attività affini, anche promosse da soggetti terzi; -----

- la collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione delle attività ambientali, culturali, sportive, turistiche e ricreative; -----

- partecipare ad iniziative a carattere nazionale ed internazionale a sostegno del mondo rurale nei paesi sottosviluppati. -----

Infine, in modo complementare alle altre attività istituzionali l'associazione potrà organizzare missioni, viaggi di studio, soggiorni turistici e culturali. -----

----- SEDE - DURATA -----

----- ARTICOLO 3 -----

La sede dell'associazione è fissata in Vittorio Veneto (TV) frazione San Giacomo di Veglia, Via Isonzo n. 31. L'associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. -----

----- ARTICOLO 4 -----

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato ed ha durata illimitata. -----

----- SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA - PATRIMONIO -----

----- ARTICOLO 5 -----

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con l'associazione è quello risultante dal libro soci. -----

----- ARTICOLO 6 -----

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione, contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all'attività istituzionale, senza limiti temporali alla vita associativa. -----

Il numero dei soci è illimitato. -----

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità: -----

1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali; -----

2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; -----

3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile, si esprime sull'ammissione dei nuovi soci. -----

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica. -----

Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volon-

tario mancato rinnovo della tessera sociale annuale, dimissioni, espulsione o radiazione. -----

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi: -----

1) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali; -----

2) si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo; -----

3) arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione. -----

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. -----

----- ARTICOLO 7 -----

Sono soci effettivi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, nazionalità, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali. Hanno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e godono dell'elettorato attivo e passivo. -----

Oltre ai soci effettivi, senza diritto al voto, sono previsti i soci sostenitori e i membri onorari. -----

Sono sostenitori coloro che effettuano sponsorizzazioni o erogano contributi extra a favore dell'associazione per il perseguimento dei suoi fini. -----

Il titolo di sostenitore viene conferito dal Consiglio Direttivo a quelle persone fisiche o giuridiche (aziende, enti, istituzioni ecc.) che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, offrano un particolare sostegno economico alla realizzazione dei suoi programmi attraverso contributi in denaro, donazioni o prestazioni. -----

L'ammissione comporta: -----

a) l'esenzione dal pagamento della quota annuale di associazione; -----

b) l'impegno a contribuire economicamente alla realizzazione di iniziative dell'Associazione, attraverso contributi in denaro, donazioni o prestazioni; -----

c) il diritto di ricevere tutte le informazioni sull'attività dell'Associazione; -----

d) possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non hanno diritto a ricoprire cariche sociali. -----

La qualifica di Membro Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo a coloro i quali, per benemerienze o munificenze, hanno meriti particolari nei confronti dell'Associazione o perché occupano posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell'associazione. I membri onorari non sono tenuti a pagare la quota annuale

di associazione, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non hanno diritto a ricoprire cariche sociali. -----

----- ARTICOLO 8 -----

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: -----

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; -----
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; -----
- 3) dalle somme versate dai soci; -----
- 4) dal fondo di riserva. -----

Il patrimonio dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE", sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente alle finalità elencate all'articolo 2 (due) del presente Statuto. -----

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. -----

----- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- ARTICOLO 9 -----

Gli organismi rappresentativi e decisionali sono: -----

- l'assemblea dei soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Vice Presidente; -----
- il Comitato Esecutivo; -----
- il Collegio dei Revisori Contabili (ove previsto ai sensi dell'articolo 21 (ventuno)). -----

Inoltre l'assemblea ha facoltà di indicare incarichi di natura onorifica. -----

Tutte le cariche sono gratuite. E' riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità può avvalersi delle prestazioni gratuite dei propri associati. Solo in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. -----

----- ASSEMBLEA -----

----- ARTICOLO 10 -----

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli associati. -----

Compongono l'elettorato attivo e passivo solo i soci effettivi, in regola con il versamento delle quote sociali. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. --

----- ARTICOLO 11 -----

L'assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo, anche in

luogo diverso dalla sede sociale, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, e ogni qualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può inoltre avvenire su richiesta di almeno un decimo degli aderenti. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 20 (venti) giorni successivi. -----

L'assemblea è convocata con lettera spedita a tutti gli associati presso il domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche con comunicazione a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria inviata a tutti gli associati, nel medesimo suddetto termine, agli indirizzi risultanti dal libro dei soci. -----

L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere pubblicato mediante esposizione presso la sede dell'associazione. Nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. - Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. -----

----- ARTICOLO 12 -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE" e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza da un Consigliere eletto dall'assemblea. -----

Il Presidente nomina un segretario che dovrà stilare e leggere ai presenti il verbale dell'assemblea. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avvenire tre ore dopo la prima. -----

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. -----

In deroga alle disposizioni del Codice Civile, per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza, anche in delega, di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. -----

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. -----

Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto. -----

Compiti dell'assemblea sono: -----

- a. Eleggere il Consiglio Direttivo; -----
- b. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- c. Approvare le direttive generali entro le quali il Consiglio Direttivo dovrà programmare e svolgere le proprie attività; -----
- d. Approvare il bilancio di esercizio; -----
- e. Pronunciarsi su ogni atto di rilievo che possa interessare l'associazione; -----
- f. Esprimere pareri ed adottare provvedimenti sugli argomenti esposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo; -----
- g. Modificare le norme statutarie ed approvare il regolamento. -----

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali a cura del Presidente dell'assemblea o di un suo delegato. -----

----- DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE -----

----- ARTICOLO 13 -----

L'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE" è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di nove Consiglieri ad un massimo di quindici Consiglieri soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero dispari di Consiglieri. -----

Il numero dei Consiglieri viene preventivamente fissato dall'assemblea ordinaria degli associati che delibera ogni triennio sul rinnovo delle cariche sociali. -----

----- ARTICOLO 14 -----

I Consiglieri rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili per un massimo di 5 (cinque) volte, anche non consecutive. Il Presidente può rimanere in carica per un massimo di due mandati. -----

----- ARTICOLO 15 -----

Il consiglio Direttivo si riunirà, sia presso la sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e qualora gliene sia fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei suoi membri. -----

Il Consiglio si riterrà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. -----

----- ARTICOLO 16 -----

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria amministrazione dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE". Gli viene pertanto conferita la facoltà di compiere ogni atto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

Rimane esclusa dalle attribuzioni del Consiglio Direttivo la straordinaria amministrazione per il cui espletamento il Consiglio medesimo non potrà assumere alcuna iniziativa se non

con il parere favorevole dell'assemblea generale degli associati appositamente convocata e risultante dal relativo verbale. -----

In particolare spetta al Consiglio Direttivo: -----

- a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente nel suo seno, nonché, facoltativamente, un Segretario che potrà essere nominato anche al di fuori del Consiglio Direttivo. Se il Segretario è esterno al Direttivo, non ha diritto di voto; ----
- b) eleggere un Comitato esecutivo; -----
- c) programmare le attività dell'associazione nell'arco dell'anno solare; -----
- d) compiere ogni atto e organizzare ogni iniziativa rivolta a conseguire le finalità dell'associazione; -----
- e) sottoporre all'assemblea per il parere o per l'approvazione argomenti e attività di particolare importanza nonché convocare l'assemblea generale degli associati per le deliberazioni che le competono; -----
- f) emanare, se necessario, un regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o di un suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo. -----

----- ARTICOLO 17 -----

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario il quale può essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo. Il Segretario esercita funzioni tecniche di coadiutore del Presidente. -----

----- ARTICOLO 18 -----

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Esecutivo composto dal Presidente del Consiglio, dal Vice-Presidente e da altri tre membri scelti in seno al Consiglio. -----

Il Comitato esecutivo verrà costituito allo scopo di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta il Consiglio stesso ne dia delega. -----

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare altri soci, con solo voto consultivo, indicati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti o competenze. -----

----- RAPPRESENTANZA -----

----- ARTICOLO 19 -----

Al Presidente dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE" o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

In particolare spetta al Presidente: -----

- a) dirigere e coordinare l'attività del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e quindi dell'associazione, nonché rappresentarla legalmente in tutti i suoi atti e nei rapporti con i terzi; -----
- b) convocare il Consiglio Direttivo; -----
- c) presiedere il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, nonché le assemblee generali degli associati; -----

- d) tutelare gli interessi dell'associazione nei confronti di altri organismi e dei privati; -----
- e) promuovere ogni azione a difesa dell'associazione ed a tutela dei suoi diritti adottandone, in caso di urgenza, i provvedimenti che riterrà opportuni e che sottoporrà poi a ratifica del Consiglio; -----
- f) firmare la corrispondenza e gli atti sociali; -----
- g) firmare tutti i contratti inerenti all'attività dell'associazione, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con gli istituti di credito e bancari. -----

Il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

----- RESPONSABILITA' -----

----- ARTICOLO 20 -----

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e quindi sul patrimonio dell'"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RURALI SINISTRA PIAVE". -----

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali sono responsabili verso l'ente nei termini e nei limiti determinati dagli articoli 18 e seguenti del Codice Civile. -----

----- REVISORI CONTABILI -----

----- ARTICOLO 21 -----

Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenesse opportuno o per obbligo legislativo. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. -----

I Revisori rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. -----

----- BILANCIO -----

----- ARTICOLO 22 -----

Sono risorse economiche dell'Associazione dirette al funzionamento e allo svolgimento della propria attività: -----

- a) quote associative annuali e altri contributi degli associati; -----
- b) liberalità, sovvenzioni e contributi pervenuti all'Associazione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali e stranieri, per un migliore conseguimento degli scopi sociali; -----
- c) ogni tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000; -----
- d) reddito derivante dal patrimonio; -----
- e) eventuali proventi derivanti da attività di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per esclusivo scopo di autofinanziamento per il migliore perseguimento degli scopi sociali. -----

Tutte le risorse sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione e non possono in nessun caso essere ripartite tra gli associati o tra i terzi, neppure in modo indiretto. -----

----- ARTICOLO 23 -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) novembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio con il conto economico dell'attività associativa da redigersi con l'osservanza delle norme di legge ed i principi di veridicità e chiarezza. Il bilancio così formato sarà sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio con le modalità previste all'articolo 12 (dodici) del presente Statuto. -----

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore della attività statutariamente previste. È fatto assoluto divieto di distribuire ai soci o ai terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

----- CONTABILITA' E LIBRI SOCIALI -----

----- ARTICOLO 24 -----

Da parte del Consiglio Direttivo sarà inoltre curata l'amministrazione dell'associazione secondo i principi di una ordinata contabilità e finalizzata all'espletamento degli obblighi contabili e fiscali ed alla redazione del bilancio di cui all'articolo 23 (ventitre) del presente Statuto. -----

Tali mansioni saranno svolte dal Presidente, eventualmente coadiuvato dal Segretario, responsabile delle scritture contabili e di ogni operazione finanziaria sotto l'aspetto formale. -----

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente ed il Segretario, sentito il consiglio Direttivo, potranno avvalersi della collaborazione di professionisti esterni di fiducia dell'associazione. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- ARTICOLO 25 -----

La durata dell'associazione è illimitata. -----

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione della assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

In caso di scioglimento volontario o nei casi di legge, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, nominerà, nei modi e nei termini di legge, uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando: -----

- a) le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----
- b) il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della

società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

d) i poteri dei liquidatori. -----

La liquidazione viene effettuata secondo quanto disposto dagli articoli 11 (undici) e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale. -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

----- ARTICOLO 26 -----

Per qualunque controversia che potrà insorgere tra gli associati o fra gli associati e l'associazione riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, si farà ricorso ad un Collegio Arbitrale formato da tre membri dei quali due nominati dalle parti in contesa ed in terzo scelto dai due arbitri così designati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Treviso (TV). -----

----- ARTICOLO 27 -----

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono il regolamento che verrà annesso e le norme del diritto comune. -

F.TO ALESSANDRO TOFFOLI -----

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S. -----

